

Se l'imprenditore decide di organizzare da lì il lavoro

Sede legale? Casa

Ora la residenza può diventarlo

DI MARILISA BOMBI

Se un imprenditore decide di organizzare il lavoro da casa, la sede legale può corrispondere con la sua residenza. Lo ha chiarito il ministero dello sviluppo economico, divisione XXII, registro delle imprese, nella nota n. 5095 del 14 gennaio 2013. È ovvio, ha precisato a tale proposito il Mise nella nota a firma del direttore generale, che per le imprese individuali che tipicamente svolgono la propria attività in appositi locali (ad esempio di falegnameria o fabbro) è facile immaginare che il centro dell'attività direttiva e organizzativa dell'impresa corrisponde al luogo in cui l'impresa svolge l'attività di produzione di beni e servizi. E ciò anche per evitare l'assoggettamento, puntualizza lo Sviluppo economico, al pagamento di un distinto diritto annuale per la sede dell'impresa e per l'unità locale operativa che, in tal caso coinciderebbero. Resta ferma tuttavia la possibilità per l'imprenditore,

precisa la nota, di indicare la propria sede principale in un luogo diverso rispetto al luogo di produzione o di prestazione di servizi; quale può essere, appunto, il luogo di residenza o l'ufficio del commercialista di riferimento. Risultando, tuttavia in tale caso necessario denunciare l'apposito locale come unità locale, salvo non costituisca addirittura una sede secondaria. Diversa è la questione, specifica la divisione XII, delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza la imprescindibile necessità di dover disporre di appositi locali, com'è il caso, ad esempio, per l'agente di commercio. In tal caso, infatti, appare probabile ma non necessario, sottolinea il Mise, che sede dell'impresa individuale e residenza del titolare coincidano. Relativamente a questa questione, peraltro, si è espresso anche il giudice. La Cassazione civile, infatti, con sentenza 2814/2000 ha affermato che «è certo possibile che un imprenditore individuale risieda in un posto e abbia la propria impresa in un altro». In

sostanza, da tale affermazione si deduce, recita il parere diretto alla Camera di commercio di Potenza, che la sede dell'impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare, oltre al fatto che non necessariamente la sede dell'impresa individuale coincide con la residenza del titolare. Va rilevato, a tal proposito, che in base all'art 2196, comma 1, n. 4 del codice civile, l'imprenditore deve indicare, all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al registro delle imprese, la sede della stessa. E se per le società il «centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e di coordinamento dei fattori produttivi» si presume coincidente con la sede legale, per le imprese individuali mancando un atto costitutivo, tale «centro» non può che dedursi da quanto indicato dal titolare. «Ciò anche, non nasconde il Mise, alla luce del ben limitato ambito dei controlli che, ai sensi dell'art. 11 del dpr 581/1995, l'ufficio del registro delle imprese è tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione».